

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1972

Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali

ONOREVOLI SENATORI. — La Costituzione sancisce nel secondo comma dell'articolo 9 che la Repubblica « tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ». Il significato anticipatore del pronunciamento costituzionale è oggi quanto mai evidente e di attualità.

Il progresso tecnico e l'opera dell'uomo hanno operato nell'ambiente in modo tanto indiscriminato che ogni giorno sono numerose le voci di allarme e di infausto presagio che si alzano da tutto il mondo. Molti istituti nazionali e internazionali si sono interessati ai problemi della protezione dell'ambiente naturale e insigni studiosi hanno richiamato l'attenzione sulla gravità della situazione.

Ritengo interessante richiamare il pensiero di due studiosi ed i principi contenuti nel Progetto '80, perchè descrivono compiutamente l'oggetto del presente disegno di legge.

Il professor Valerio Giacomini così ha scritto: « Nessun appello oggi è abbastanza drammatico, nessuna voce abbastanza forte, perchè il problema della conservazione della natura si trasferisca decisamente dal campo delle considerazioni sentimentali, ro-

mantiche ed estetizzanti, ad un campo di valutazioni ben più serie, ben più urgenti e di carattere universalmente umano; perchè si comprenda nel modo più chiaro che cosa significa la conservazione della natura per la stessa conservazione e sopravvivenza dell'uomo.

Non è un paradosso: ogni devastazione perpetrata sulla superficie terrestre abitata è destinata a ricadere pesantemente, presto o tardi, sugli autori della devastazione.

Ogni turbamento dei delicati equilibri che intrecciano, coordinano, condizionano fenomeni fisici, chimici, biologici nella biosfera si ripercuote nell'ambiente in cui viviamo e di cui viviamo.

Oggi si studiano i mezzi più efficaci per salvare quanto ancora si può salvare delle ricchezze naturali con realismo e con visione equilibrata dei bisogni dell'umanità. Non si persegue la conservazione della natura ad ogni costo, come avesse fine a se stessa, ma tenendo conto di quanto si può ottenere a vantaggio sicuro dell'uomo ». (*Significato e funzione dei parchi nazionali — I parchi nazionali in Italia — 1965*).

Il professor Mario Pavan, sollevando gli occhi dalla meditazione scientifica, guarda

alla necessità di una saggia politica sociale per l'ambiente.

« È necessario — così scrive — che i problemi della protezione e conservazione della natura escano da un ambito prevalentemente culturale e diventino materia di politica generale.

L'ONU pare la sede più idonea per creare una organizzazione politica mondiale *ad hoc*, che con l'ausilio della scienza e della tecnica sia in grado di istituire uno stretto controllo nelle attività ormai progettate e prevedibili, miranti a produrre grandi alterazioni nelle condizioni dei continenti, la cui realizzazione, al di là dei benefici locali, può però generare altrove infrenabili ripercussioni negative.

I problemi della conservazione della natura e della razionale gestione delle risorse naturali sono dunque problemi di interesse generale per l'umanità; l'averli trascurati nel passato ha generato gravi danni al presente e per il futuro.

Ora la scienza ha gettato l'allarme, ha dimostrato i pericoli e indicato vie meno pericolose di quelle seguite nel passato.

Sarebbe criminoso che la nostra generazione ne disconoscesse l'importanza fondamentale per un armonico civile sviluppo dell'umanità e continuasse ancora, come sta facendo, nella via che porta ad un disastro generale ». (*La bonifica* - novembre-dicembre 1968).

Il Progetto '80 propone l'esigenza di una legge quadro, che regoli tutta la materia dei parchi e delle riserve naturali.

« Sono stati già rilevati i danni inferti dall'intenso sviluppo in questi decenni all'ambiente naturale e alle condizioni di vita del nostro Paese ed è stato chiarito come la creazione di un rapporto equilibrato tra l'uomo e il suo ambiente costituisca una finalità della programmazione.

La politica di tutela delle risorse naturali si baserà nel riconoscimento pieno ed effettivo del carattere di beni collettivi di tali risorse.

Una nuova disciplina dovrà consentire di vincolare, nell'ambito dei grandi sistemi territoriali metropolitani, . . . vaste unità ambientali da adibire a parco naturale. I par-

chi saranno di interesse nazionale, regionale e locale secondo la loro estensione, funzione e caratteristiche specifiche.

Nel recente passato l'eccessiva e disordinata utilizzazione delle risorse naturali ha depauperato — per fini economici di breve periodo e di interesse strettamente locale o settoriale — risorse insostituibili, di inestimabile valore per la collettività.

Le risorse naturali non devono essere valutate soltanto per il loro specifico valore (scientifico, idrogeologico e climatico, igienico e sanitario, agronomico e zootecnico, estetico e culturale, urbanistico, turistico), ma anche per il loro significato di assieme ecologico, di ambiente adatto all'uomo e suscettibile di consentire lo sviluppo fisico e naturale nelle migliori condizioni. Occorre infatti tendere non solo alla crescita del "livello economico di vita", ma anche alla protezione "dell'ambiente di vita", da cui lo stesso sviluppo economico-sociale è in definitiva strettamente condizionato.

In questo senso la conservazione delle risorse naturali assume, tra gli impieghi sociali del reddito, un ruolo di fondamentale importanza e richiede una dotazione di strumenti legislativi e amministrativi e di mezzi finanziari adeguata agli obiettivi perseguiti . . . L'esigenza generale della conservazione e la necessità di evitare una alterazione irrevocabile dell'equilibrio biologico della natura richiedono l'estensione degli interventi protettivi a tutte le specie vegetali e animali minacciate dall'attività umana, comprese quelle erroneamente ritenute nocive o di trascurabile utilità per l'uomo, con particolare riguardo alle specie in via di estinzione . . .

Si manifesta in proposito l'opportunità di una disciplina differenziata per le varie unità, che stabilisca un massimo di tutela in zone di riserva naturale assoluta, un massimo di utilizzazione in zone atte a costituire parchi metropolitani attrezzati; all'interno di ciascuna unità ambientale, dovrebbero essere stabiliti vincoli a specifiche destinazioni del suolo; . . . per quanto concerne le unità maggiori, e quindi di interesse nazionale, una legge quadro sulla protezione della

natura dovrebbe stabilire una normativa generale in materia di parchi e riserve naturali nazionali. In specie, dovrebbe essere verificata l'opportunità di costituire determinati parchi nazionali in enti autonomi, sovvenzionati dallo Stato e sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza di un Consiglio centrale, che coordini gli interventi delle Amministrazioni dello Stato specificatamente interessate.

In tal modo, si stabilirebbe un alto livello di responsabilità e di indirizzo politico amministrativo, unitamente ad una efficiente gestione in sede locale.

Ogni Regione potrebbe istituire, in attuazione del proprio schema di assetto territoriale, parchi di vario genere, avendo come limite solo l'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge quadro dello Stato ... ».

Onorevoli senatori, non solo in Italia, ma in tutto il mondo assistiamo ad un ritorno di concetti naturalistici, di attenzione verso la natura, di rinnovate preoccupazioni per le risorse naturali e per i problemi delle alterazioni e distruzioni dell'ambiente e delle conseguenze che ne derivano. Non è il caso di fare ora una trattazione sotto qualsiasi punto di vista, scientifico, economico, tecnico, sociale, politico, poichè gli argomenti in favore di questo ritorno sono notissimi, ampiamente diffusi in trattazioni scientifiche e divulgative ed ogni mezzo di comunicazione di massa ne tratta con grande frequenza. L'importanza politica di questi temi è dimostrata anche dal fatto che in Senato i lavori del Comitato di orientamento sui problemi dell'ecologia e la discussione in Aula, presente il Governo, svoltasi nel mese di maggio 1971, hanno portato, con i tre volumi « Problemi dell'ecologia » che ne sono derivati, alla costituzione della Commissione speciale per i problemi ecologici, rinnovata nella presente legislatura.

Ciò fa fede che questo ramo del Parlamento è sensibile e preoccupato della necessità di dare al Paese buone leggi e in particolare buone leggi quadro, che non siano in contrasto con le moderne conoscenze dei rapporti dell'uomo con l'ambiente.

Nel nostro Paese i rapporti uomo-ambiente dovrebbero avere diritto di considerazione particolare per molteplici motivi. Infatti le condizioni territoriali sono già in buona parte molto avariate per una eccessiva irrazionale utilizzazione da parte di una popolazione molto densa e in continuo aumento, con gravissime conseguenze economiche e sociali che si traducono in problemi politici sempre più complessi e difficili.

In queste condizioni lo sfruttamento del territorio italiano può raggiungere in breve tempo limiti intollerabili per un armonico sviluppo della nostra popolazione e può portare alla rovina e alla distruzione di residui beni comuni che, se salvati, possono invece costituire fonte di benessere e di prestigio anche internazionale.

Di questi principi il Paese è informato. Le intense campagne di difesa dei beni della natura, delle risorse naturali residue, delle qualità della vita, condotte dal Consiglio nazionale delle ricerche, da organi dello Stato e delle Regioni, dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalle Università, da importanti associazioni e organizzazioni pubbliche e private, dimostrano che i tempi sono largamente maturi per tutta una serie di leggi quadro moderne. Una proposta di normativa quadro nel settore dei parchi nazionali, regionali e delle riserve naturali è oggetto appunto del presente disegno di legge. Nel tempo stesso in cui una legge quadro detta le norme per un riordinamento sistematico della materia è necessario che vengano definiti i compiti e le competenze dei vari organismi interessati, le responsabilità di esercizio, le norme di gestione e di finanziamento, le penalità, gli adeguamenti delle leggi precedenti ad una realtà nuova.

Le norme contemplate dal disegno di legge rispecchiano una necessità sentita nel Paese e corrispondono anche ai suggerimenti delle più qualificate organizzazioni mondiali (come l'ONU, nella recente conferenza sull'ambiente svoltasi nel giugno 1972 a Stoccolma, l'UNESCO, la FAO), del Consiglio d'Europa, dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

La sistematica della materia dei parchi nazionali, regionali e delle riserve naturali si è ispirata ad una ormai vasta adozione della terminologia e dei relativi contenuti da parte delle più qualificate associazioni scientifiche e protezionistiche italiane e ricalca analoghe adozioni internazionali. Infatti, non solo la fonte di ispirazione di tale sistematica proviene dall'UICN, ma la troviamo anche esposta, ad esempio, nel recentissimo volume di F. Fournier « *Conservation des sols* », edito dal Consiglio d'Europa nel 1972.

Abbiamo inteso, in definitiva, tenere conto anche delle esperienze internazionali per corrispondere ad un'esigenza di chiarezza di base destinata a portare benefici sviluppi in una materia tuttora disordinata, anche perchè in parte retta su criteri largamente superati dalla realtà delle cose.

Si è tenuto conto anche della nuova realtà costituita dalla regionalizzazione e delle superiori esigenze di un coordinamento delle attività di conservazione a livelli nazionali ed internazionali. Si è prevista la parte preminente che le Regioni devono avere nella costituzione dei parchi regionali e locali, che dovranno necessariamente essere numerosi per corrispondere alle esigenze sociali di ricreazione nell'ambito della natura, frazionate per quanti sono i grandi centri di residenza urbana o i grandi concentramenti del lavoro dell'industria. In questo importante settore è previsto che lo Stato concorra con le Regioni alle spese di creazione e gestione dei parchi regionali e locali mediante contributi a fondo perduto.

Così si è tenuto debito conto dei sacrifici che certe parti della popolazione sono chiamate a sostenere per il bene comune e della relativa necessità di corrispondere tangibilmente ai loro sforzi sia sotto forma di contributi e risarcimenti, sia con l'incentivazione di iniziative atte a portare benefici generali. In ogni aspetto della conservazione non si è in definitiva mai trascurato di pensare e provvedere alle esigenze pratiche e concrete delle popolazioni locali, affinché i parchi esistenti ed i nuovi costituiscano elementi di interesse generale e cessino di

essere, come sono talora, fonti di inesauribili discordie e motivo di disagio per una parte della popolazione.

Nella costituzione e gestione delle riserve naturali di varia forma, ordine e grado si è inteso riconfermare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali un compito preminente in considerazione non solo del fatto che l'Azienda ha già costituito 50 riserve naturali con grande successo e prestigio per il nostro Paese, ma anche perchè istituzionalmente si serve del Corpo forestale dello Stato per i compiti di tutela e ciò costituisce non solo una garanzia tecnica, ma anche un risparmio di gestione, fatto di non trascurabile nè di transitoria importanza.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che presento alla vostra attenzione è il risultato di un impegno di ricerca e di sintesi, nella vasta materia che comprende la tutela dell'ambiente, per individuare i concetti che possono costituire la struttura di una legge quadro per i parchi e le riserve naturali. Le questioni principali che si devono considerare si possono ridurre a tre:

- 1) caratteristiche dei parchi e delle riserve naturali da definire secondo criteri tecnici e scientifici;
- 2) competenze istituzionali in relazione all'ordinamento dello Stato nelle sue strutture centrali e locali;
- 3) gestione dei parchi e delle riserve per corrispondere alle loro funzioni e ai loro fini.

Il disegno di legge propone un ragionamento che ho cercato di sviluppare con semplicità e coerenza. Individuato il fine da raggiungere, ne ho derivato i concetti che ho posto come contenuto degli articoli. La mia preoccupazione maggiore è stata quella di essere chiaro nel pensiero per riuscire ad indicare con precisione ordinamenti, strutture ed istituzioni.

È necessario che i soggetti che costituiscono la struttura portante della legge abbiano una ben precisa individualità così che non si confondano nel modo di essere e possano assolvere senza sovrapposizioni alle loro funzioni.

L'articolo 1 pone le finalità della legge, che vengono realizzate dai parchi nazionali, dalle riserve naturali, dai parchi regionali e locali, definiti nelle loro caratteristiche e nelle loro funzioni nei successivi articoli 2, 3 e 4.

L'articolo 5 precisa che le leggi e i decreti istitutivi devono stabilire le caratteristiche e la struttura organizzativa dei parchi e delle riserve naturali.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 prevedono la costituzione del Consiglio centrale dei parchi e della commissione tecnico-scientifica, la loro composizione e le particolari funzioni.

Il Consiglio centrale è un organo del Governo: regola gli interventi per la tutela dell'ambiente naturale assistito dalla commissione tecnico-scientifica ed è responsabile di fronte al Parlamento.

L'articolo 10 riguarda i criteri per la composizione e la nomina del collegio dei revisori dei conti.

Il Titolo II dall'articolo 11 all'articolo 20 tratta la materia relativa ai parchi nazionali col fine di conseguire ordinamenti uniformi, che si possano adeguare alle particolari caratteristiche.

L'ente parco, il piano comprensoriale, il regolamento del parco sono concetti che compongono la realtà del parco e vengono chiariti nei principi fondamentali.

La vita del parco pone alcune condizioni nel modo d'essere e di operare alle altre realtà esistenti. Ascoltando gli insegnamenti della natura dobbiamo cercare giusti equilibri e sagge composizioni.

Le limitazioni nell'esercizio delle attività per le popolazioni locali possono essere utilmente compensate, in alcune zone del comprensorio del parco, da una intelligente gestione e dalle necessarie iniziative per produrre e ravvivare i processi economici nelle zone povere.

L'esistenza del parco non può essere causa di mortificazione e di ulteriore depressione per le popolazioni locali, ma inizio dell'uso del territorio secondo una concezione di civile solidarietà.

Tutti abbiamo bisogno di salvare le bellezze naturali per provvedere alla nostra sa-

lute e al nostro equilibrio spirituale; tutti dobbiamo contribuire affinché le popolazioni che erano costrette a sfruttare irrazionalmente il loro territorio possano, assistite da adeguate iniziative con relativi finanziamenti, disporre di modi nuovi per procurarsi i mezzi di sussistenza.

Il parco vive ed è un vero parco e non un serraglio quando le popolazioni locali vengono protette e difese come l'espressione più interessante e più bella della nostra Patria. Sono certo che la nostra gente, che nei suoi sentimenti più spontanei e genuini vuole bene alla natura, saprà difendere, quando noi le daremo la possibilità e i mezzi, un patrimonio insostituibile. Oggi è preoccupata delle distruzioni che si compiono, anche se in qualche modo vi contribuisce coinvolta e trascinata dalla corsa a chi arriva primo a mettere le mani su un capo di selvaggina o a mettere i piedi sui luoghi che si prestano alle più strane speculazioni. Noi sappiamo che il tempo farà giustizia di errate valutazioni e di sfrenati egoismi, ma è nostro dovere porvi sollecitamente rimedio per la giustizia di oggi e per la salvezza di domani.

Il Titolo III negli articoli 21, 22 e 23 tratta delle riserve naturali e per ciascuna precisa gli scopi in modo che non insorgano dubbi o incertezze sulla loro funzione e sul tipo di gestione.

Le riserve naturali sono ambienti di particolare interesse e di grande importanza scientifica, che vengono posti sotto il controllo dei poteri pubblici per garantire la protezione e la conservazione dei caratteri fondamentali. Le riserve non sono l'immagine sbiadita o addomesticata di un parco, per il fatto che il comprensorio è ristretto o il tipo di gestione essenziale, ma piuttosto la logica di un preciso ragionamento naturalistico su tutto il territorio nazionale, così interessante e diverso dagli eterni ghiacciai delle Alpi allo splendido mare di Sicilia.

Spero che il concetto di riserva naturale risulti chiaro e inconfondibile, anche se non sono riuscito ad usare un termine diverso da quello proprio, che si confonde per l'imprecisione esistente nella nostra legislazione

con la riserva come esercizio di una concessione e di un diritto privato. Evidentemente non è quest'ultimo il tipo di riserva di cui si interessa il disegno di legge.

L'articolo 24 richiama l'attenzione sull'importanza ai fini sociali che le Regioni possano istituire in collaborazione con gli enti locali parchi turistici e ricreativi, nei quali, pur essendo curata la protezione e la conservazione della natura, siano consentiti pubblici servizi e attrezzature sportive.

Le Regioni devono corrispondere a determinate esigenze di verde e di spazio, particolarmente sentite dove le grandi città, diventate agglomerati di edifici senza soluzione di continuità, schiacciano l'uomo tra i muri e l'asfalto. Ritengo necessario e giusto che le Regioni possano armonizzare il rapporto cittadino-spazio-natura.

Con l'articolo 25 ho ritenuto necessario proporre la costituzione del demanio per la tutela della natura sia in sede nazionale che regionale.

Il patrimonio che viene acquistato per le necessità relative alla protezione e alla conservazione degli ambienti naturali trova così una più sicura garanzia di mantenere l'originaria destinazione.

La costituzione di un demanio con una precisa finalità rafforza le possibilità operative ed assicura uniformità di criteri nella conservazione dei luoghi di maggior interesse scientifico o sociale.

Mi sembra inoltre opportuno adottare un sistema tecnico, sufficientemente unitario, che consenta ai poteri pubblici d'avere a disposizione determinati territori evitando l'eccessiva frantumazione e la dispersione dei soggetti della proprietà.

L'articolo 26 stabilisce i limiti minimo e massimo per le ammende e le penalità entro i quali le leggi particolari e i singoli regolamenti possono sviluppare una più precisa e dettagliata normativa.

Al finanziamento si provvede con l'articolo 27, che dispone stanziamenti distinti nel bilancio dello Stato per le spese generali e di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali, per la costituzione del de-

manio nazionale e per la concessione di contributi alle Regioni per le spese di gestione dei parchi regionali e locali e per la formazione del demanio regionale.

Con le disposizioni transitorie contenute negli articoli 28 e 29 si delega il Governo a provvedere ad adeguare il regime giuridico dei parchi e delle riserve naturali esistenti alle disposizioni contenute nella legge quadro e si quantifica l'entità degli stanziamenti che si devono porre a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1973-75.

Le previsioni di spesa sono state fatte con criteri restrittivi in considerazione dei tempi necessari all'entrata in funzione delle nuove istituzioni.

Sono convinto però che la dimensione della spesa dovrà notevolmente aumentare nel quinquennio 1976-1980, perchè non si possono costituire e gestire parchi senza adeguati finanziamenti.

Le valutazioni di spesa, che alcuni esperti fanno in lire 10.000 all'ettaro per la gestione dei parchi e in lire 40 al metro quadro per gli acquisti degli immobili si devono prendere in attenta considerazione, perchè, se in alcuni casi le spese di gestione potranno essere inferiori, spesso per gli acquisti si spenderà molto di più.

L'espedito di far ricorso a un sistema vincolistico per rimediare alla mancanza di disponibilità finanziaria, che consenta di provvedere agli indennizzi, alle fittanze e alle iniziative di sviluppo economico per le popolazioni, è pericolosissimo e rappresenta la peggior condanna dei parchi.

Sappiamo molto bene che i nostri parchi nazionali soffrono tutti, anche se sono così pochi che si prova disagio a contarli, di uno stesso male: la mancanza di una legislazione precisa e la mancanza di adeguati finanziamenti.

Provvedere ad una legge quadro per i parchi comporta provvedere anche ai necessari finanziamenti.

Una legge è giusta quando interpreta correttamente una realtà, ma diventa buona soltanto quando si può attuare per il bene dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****FINALITÀ
E COMPETENZE ISTITUZIONALI****Art. 1.**

Al fine di provvedere, in conformità ad interessi nazionali e a convenzioni internazionali, alla protezione e alla conservazione dell'ambiente naturale, alla ricerca scientifica, alla diffusione della cultura e al progresso civile, alla salute dei cittadini e ad un ordinato sviluppo del turismo, nei territori e nelle acque aventi rilevante interesse per valori estetici e geomorfologici e per particolari caratteristiche della flora e della fauna vengono istituiti parchi nazionali e riserve naturali, parchi regionali e parchi locali.

Art. 2.

I parchi nazionali sono costituiti da un comprensorio relativamente esteso, con un paesaggio naturale di grande bellezza, che contiene uno o più ecosistemi che non siano stati irrimediabilmente alterati da fatti antropici e dove specie vegetali e animali, siti geomorfologici e *habitat* sono di speciale interesse scientifico, educativo e ricreativo.

I parchi nazionali possono essere istituiti anche in ambienti d'acqua dolce o marina che siano in parte o del tutto sommersi.

Nei parchi nazionali le visite per scopi culturali, educativi e ricreativi sono soggette a speciali condizioni, che vengono stabilite dal regolamento del parco.

I parchi nazionali vengono istituiti con legge del Parlamento.

Art. 3.

Le riserve naturali sono particolari ambienti del suolo e delle acque, sia in superficie che in profondità, che per ragioni di

interesse generale e specialmente scientifico, estetico ed educativo vengono sottratti al libero intervento dell'uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la protezione e la conservazione dei caratteri naturali fondamentali.

Le riserve naturali, quando il Parlamento non provveda con leggi speciali, vengono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

I parchi regionali sono costituiti da un ambiente naturale, particolarmente interessante per bellezza e localizzazione, che viene protetto nelle sue particolari caratteristiche a scopi educativi, ricreativi e turistici.

I parchi regionali vengono istituiti con legge regionale.

Nell'ambito della regione possono essere istituiti dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunità montane e dalle province parchi locali per fini sociali e di protezione della natura.

Art. 5.

Le leggi e i decreti istitutivi dei parchi e delle riserve naturali ne stabiliscono le specifiche finalità, i confini del comprensorio, la delimitazione delle zone di riserva naturale, protezione e controllo, la struttura organizzativa e le competenze dell'ente cui viene attribuita la gestione e l'amministrazione.

Art. 6.

Viene istituito il Consiglio centrale dei parchi e delle riserve naturali, che è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze, della ricerca scientifica, delle regioni, del bilancio e della programmazione economica,

della marina mercantile e del turismo e dello spettacolo.

Art. 7.

Il Consiglio centrale dei parchi e delle riserve naturali è assistito da una commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive che è composta:

a) da dieci esperti designati uno per ciascuno dai Consigli superiori dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze, della ricerca scientifica, delle regioni, del bilancio e della programmazione economica, della marina mercantile e del turismo e dello spettacolo;

b) da dieci esperti designati dal Consiglio centrale dei parchi e delle riserve naturali scelti tra i docenti universitari e i ricercatori delle discipline attinenti le scienze naturali, giuridiche ed economiche, l'urbanistica e la difesa del suolo, e tra i rappresentanti di almeno tre associazioni operanti nel settore della conservazione dell'ambiente;

c) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La commissione tecnico-scientifica ha facoltà di convocare per singole questioni anche altri esperti, che partecipano alle sue sedute con voto consultivo.

I componenti della commissione tecnico-scientifica, che durano in carica cinque anni, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica vengono stabiliti con regolamento interno.

Art. 8.

Sono competenze del Consiglio centrale assistito dalla commissione tecnico-scientifica:

a) svolgere funzioni consultive per il Governo, il Parlamento, le Regioni e gli enti

pubblici in materia di ecologia, di protezione e conservazione della natura in relazione all'istituzione, alla gestione, alle modifiche e allo sviluppo dei parchi nazionali, regionali e locali e delle riserve naturali;

b) promuovere l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali;

c) esprimere il parere sui programmi e sulle iniziative concernenti la protezione della natura e la conservazione del paesaggio;

d) collaborare sul piano tecnico con gli organi amministrativi e direttivi dei parchi e delle riserve;

e) approvare i piani comprensoriali e i regolamenti dei parchi e delle riserve;

f) esercitare il controllo sui bilanci degli enti gestori dei parchi nazionali e delle riserve naturali;

g) provvedere affinché gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali perseguano le finalità istitutive e rispettino le leggi e i regolamenti;

h) assegnare lo stanziamento destinato alla gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali ed autorizzare l'acquisto degli immobili necessari ai relativi comprensori;

i) concedere alle Regioni contributi nella misura del 50 per cento per l'acquisto di immobili necessari ai parchi regionali e locali e per le spese relative alla loro gestione;

l) presentare ogni anno al Parlamento una relazione da allegare ai bilanci di previsione dello Stato sull'attività propria e della commissione tecnico-scientifica, degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali.

Art. 9.

Il Consiglio centrale dei parchi e la commissione tecnico-scientifica, gli enti parco e gli enti gestori dei parchi regionali, locali e delle riserve naturali partecipano di diritto a tutti i collegi che hanno competenza in materia di assetto del territorio in cui sono compresi in tutto o in parte i territori dei parchi e delle riserve naturali.

Art. 10.

Il collegio dei revisori dei conti del Consiglio centrale dei parchi, degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro e due dal Consiglio centrale dei parchi tra esperti qualificati nel controllo dei bilanci.

Il rappresentante del Ministero del tesoro assume la presidenza del collegio dei revisori, il quale dura in carica cinque anni.

TITOLO II

PARCHI NAZIONALI

Art. 11.

Il raggiungimento delle finalità istitutive dei parchi nazionali viene perseguito dall'ente parco, persona giuridica di diritto pubblico.

Sono organi dell'ente parco:

- il consiglio direttivo;
- la giunta esecutiva;
- il presidente.

Il consiglio direttivo è composto da esperti delle discipline naturalistiche, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e da uno dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dai rappresentanti degli enti locali e delle associazioni o enti istituzionalmente interessati alle finalità del parco e alla protezione dell'ambiente.

Il consiglio direttivo ha potere deliberante nelle materie stabilite dalla legge istitutiva.

La giunta esecutiva viene nominata dal consiglio direttivo ed è composta dal presidente del consiglio direttivo, da un naturalista, da un rappresentante degli enti locali, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e da un rappresentante di una associazione o ente istituzionalmente interessato alla protezione della natura.

Il presidente dell'ente parco è presidente del consiglio direttivo e della giunta esecutiva e viene eletto dal consiglio direttivo nell'ambito dei suoi componenti.

Il presidente dell'ente parco è il legale rappresentante dell'ente.

Il consiglio, la giunta, il presidente durano in carica cinque anni.

Art. 12.

L'ente parco è responsabile dell'amministrazione del bilancio, il cui esercizio finanziario inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Ogni anno l'ente parco presenta al Consiglio centrale:

a) entro il 31 ottobre il bilancio preventivo accompagnato da una relazione finanziaria e da una relazione programmatica per l'anno successivo;

b) entro il 30 aprile il conto consuntivo accompagnato da una relazione finanziaria analitica e da una relazione sull'attività svolta nell'anno trascorso.

La vigilanza tecnica nella gestione degli enti parco è esercitata dal Consiglio centrale, che si avvale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 13.

L'ente parco entro sei mesi dalla sua costituzione deve deliberare il regolamento del parco ed inviarlo al Consiglio centrale, che può formulare le proprie osservazioni e chiederne il riesame.

Il regolamento, ottenuta l'approvazione del Consiglio centrale, viene emanato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di inadempienza dell'ente parco, il Consiglio centrale, previa diffida con la fissazione del termine per provvedere, può sostituirsi all'ente parco nella preparazione e nell'approvazione del regolamento.

Art. 14.

Il regolamento contiene, in conformità alle disposizioni della legge istitutiva del par-

co, le norme per la protezione dell'ambiente naturale, per la disciplina delle attività consentite, per la gestione dei valori naturalistici.

Le norme per la protezione dell'ambiente naturale devono precisare che nel parco è vietato:

- a) esercitare la caccia e la pesca;
- b) coltivare cave o miniere e asportare minerali;
- c) modificare il regime delle acque;
- d) svolgere attività pubblicitarie;
- e) introdurre specie estranee di vegetali o di animali;
- f) raccogliere o danneggiare specie vegetali, catturare, molestare, uccidere animali o danneggiare le loro sedi e i loro nidi;
- g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli biologici naturali della vegetazione;
- h) introdurre armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, di richiamo o di repellenza per gli animali;
- i) accendere fuochi all'aperto.

Le norme per la disciplina delle attività consentite regolano:

- a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
- b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole nelle zone in cui sono consentite;
- c) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) il soggiorno del pubblico;
- e) le attività sportive e ricreative permesse;
- f) la tutela della quiete, del silenzio, della salubrità e dell'aspetto estetico dei luoghi.

Le norme per la gestione dei valori naturalistici devono considerare:

- a) la ricostituzione degli ambienti naturali deteriorati e del relativo patrimonio faunistico e floristico;
- b) la particolare difesa di specie e di associazioni vegetali ed animali, di stadi biologici evolutivi di particolare rilevanza;
- c) la ristrutturazione delle foreste di origine antropica secondo le regole della sel-

vicoltura naturalistica per favorire l'affermarsi della vegetazione naturale potenziale;

d) la creazione in zone marginali, di orti botanici e di giardini o di parchi zoologici con specie locali;

e) l'istituzione di musei per la dimostrazione dei valori rilevanti del parco (geologici, paleontologici, etnologici, archeologici, eccetera);

f) l'istituzione di centri per lo svolgimento di corsi naturalistici per scolaresche, università e per l'istruzione extra-scolastica con adeguate zone di esercitazione naturalistica guidata;

g) l'istituzione di corsi di guide specializzate per l'illustrazione delle principali manifestazioni nel territorio del parco;

h) la disponibilità delle attrezzature, dei mezzi tecnici ed economici necessari a realizzare gli scopi dei punti precedenti;

i) la concessione di indennizzi, contributi e sussidi in relazione alla ridotta utilizzazione economica delle zone agricole, pascolative e forestali e in relazione ai danni documentati eventualmente arrecati alle proprietà dalla fauna protetta. Nessun indennizzo può essere concesso per il divieto di eseguire costruzioni edili o di altro genere e per il divieto di apportare modificazioni al territorio;

l) l'acquisto e l'affittanza di territori ricadenti nei limiti del parco, necessari per la salvaguardia e lo sviluppo della vegetazione e della fauna;

m) la disponibilità di pasture naturali e artificiali per la salvaguardia e la tutela della fauna e per il controllo sanitario.

Art. 15.

L'ente parco provvede allo studio e alla elaborazione del piano comprensoriale che deve prevedere e definire ambienti propri a costituire riserve naturali di varia forma, ordine e grado in relazione ai diversi scopi di tutela da raggiungere secondo le indicazioni formulate nel precedente articolo 14.

In particolari casi di necessità per la tutela dei luoghi posti sotto il vincolo di parco nazionale o di riserva naturale sono istituite esternamente al perimetro del territorio soggetto a vincolo zone di prote-

zione nelle quali sono consentite solo costruzioni, trasformazioni edilizie e opere sul terreno che non siano contrastanti con i fini istitutivi del parco.

Nelle zone di protezione è vietata qualsiasi attività di caccia e pesca.

Nei territori finitimi o afferenti a quelli sottoposti a regime di tutela vengono istituite zone di sviluppo controllate dove vengono messe in opera iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo all'artigianato, alla lavorazione dei prodotti agricoli, alle attività ricreative, turistiche e sportive.

Art. 16.

Il progetto di piano comprensoriale, dopo l'approvazione del consiglio direttivo dell'ente parco, viene trasmesso alle Regioni, alle province e ai comuni interessati per l'affissione all'albo e l'estratto viene pubblicato su almeno due giornali, di cui uno locale e uno nazionale.

Il pubblico può prendere visione del progetto anche nella sede dell'ente parco, al quale può formulare osservazioni comunicandole entro due mesi dalla pubblicazione.

L'ente parco entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di piano comprensoriale lo trasmette, con le osservazioni pervenute e con il proprio parere, al Consiglio centrale dei parchi e al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici entro quattro mesi dal ricevimento del progetto fa pervenire al Consiglio centrale dei parchi e all'ente parco le proprie osservazioni.

Il Consiglio centrale dei parchi entro i successivi sessanta giorni fissa una udienza pubblica per la discussione del piano comprensoriale, invitando a parteciparvi l'ente parco, la commissione tecnico-scientifica e le amministrazioni locali.

Il progetto di piano comprensoriale deliberato dal Consiglio centrale viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Qualora entro diciotto mesi dalla istituzione di un parco nazionale l'ente parco non

abbia pubblicato il progetto di piano comprensoriale, il Consiglio centrale dei parchi provvede alla redazione del progetto di piano e alle formalità del procedimento di approvazione.

Le eventuali modifiche del piano comprensoriale del parco devono seguire le stesse procedure della prima approvazione.

Art. 17.

Le prescrizioni del piano comprensoriale sono di immediata e diretta applicazione per le amministrazioni statali e locali, per gli enti pubblici e per i privati.

Le competenze attribuite ai comuni dalla legislazione urbanistica nelle zone di riserva generale, integrale e orientata, e nelle zone di protezione sono attribuite all'ente parco, mentre le competenze nelle zone di controllo sono esercitate dai comuni in concerto con l'ente parco.

Art. 18.

L'esercizio delle attività e dei diritti entro i confini dei parchi nazionali è regolato dalle norme della presente legge e della legge istitutiva e dalle disposizioni del piano comprensoriale e del regolamento di ciascun parco.

Nei parchi nazionali, dal giorno della loro istituzione all'entrata in vigore del piano di parco, non è consentito esercitare la caccia e la pesca, costruire nuove opere edilizie, modificare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del terreno o di cattura e deviazione delle acque.

Art. 19.

Constatata una violazione delle prescrizioni del piano comprensoriale, l'ente parco ingiunge con atto motivato la sospensione dei lavori, la distruzione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del violatore.

Sono solidalmente responsabili per le spese il committente dei lavori e chi ha eseguito i lavori.

Contro l'ingiunzione dell'ente parco è dato ricorso entro trenta giorni dalla notificazione al Consiglio centrale.

Le decisioni del Consiglio centrale sono definitive.

Art. 20.

Le entrate degli enti parco sono costituite dal finanziamento dello Stato, dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, dai contributi degli enti pubblici e privati, dai lasciti e dalle donazioni.

TITOLO III

RISERVE NATURALI

Art. 21.

Possono essere istituite riserve naturali generali e particolari.

Le riserve naturali generali possono essere:

a) integrali quando vengono istituite con lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura dell'ambiente con tutto quanto contiene;

b) orientate quando vengono istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

Le riserve naturali particolari possono essere:

a) parziali quando riguardano la conservazione e la protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, all'uomo e si distinguono in geologiche, botaniche, zoologiche, biologiche e archeologiche;

b) speciali quando vengono istituite per conservare un insieme di fatti che abbiano valore estetico, storico, educativo o per corrispondere a determinate necessità biologiche e possono riguardare: la riserva di luoghi naturali per la presenza di valori estetici e paesaggistici; la riserva di foreste per la difesa del suolo e la regolazione delle acque, la riserva di ripopolamento animale

e vegetale per ottenere elementi da destinare a vari fini.

Art. 22.

La gestione delle riserve naturali viene affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed in casi particolari può essere affidata a enti pubblici o a istituzioni che per struttura organizzativa e capacità operativa diano sicuro affidamento di perseguire i fini per i quali è stata istituita la riserva.

Valgono per la vigilanza tecnica e amministrativa sulla gestione delle riserve naturali le disposizioni contenute nell'articolo 12.

Art. 23.

Le riserve naturali, quando è necessario per la tutela dell'ambiente, sono circondate da una zona di protezione nella quale l'intervento umano è consentito solo nella misura in cui non influisca sulla composizione e sull'evoluzione del nucleo centrale.

TITOLO IV

PARCHI REGIONALI

Art. 24.

Le finalità istitutive, l'ambito comprensoriale, l'ordinamento amministrativo e il finanziamento dei parchi regionali e locali vengono stabiliti con legge della Regione in conformità ai principi della presente legge.

Le attrezzature, le attività antropiche e gli interventi posti in atto ai fini istituzionali devono essere condotti in modo da non distruggere o diminuire il significato attrattivo, estetico e ricreativo costituito dalle caratteristiche naturali.

I parchi regionali non possono essere istituiti nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale.

Le Regioni presentano ogni anno entro il 31 ottobre al Consiglio centrale una rela-

zione finanziaria sulla gestione e una relazione sull'attività e sui programmi dei parchi regionali e locali al fine di ottenere la concessione dei contributi previsti nel bilancio dello Stato.

Le Regioni per l'organizzazione, il funzionamento e il controllo dei loro parchi possono istituire un comitato tecnico composto da esperti nelle discipline naturalistiche e dai rappresentanti degli organi tecnici della Regione e delle associazioni per la difesa della natura.

Qualora il comprensorio dei parchi regionali si estenda nel territorio di più Regioni, queste provvedono a costituire organismi unitari per l'amministrazione e la gestione dei parchi.

TITOLO V

DEMANIO PER LA TUTELA DELLA NATURA

Art. 25.

Il Consiglio centrale dei parchi in relazione alle necessità di tutela di ambienti naturali non ancora protetti e di luoghi inclusi nel comprensorio dei parchi nazionali e delle riserve naturali dispone che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provveda all'acquisto o alla espropriazione per pubblica utilità degli immobili, che vengono assegnati per la loro gestione agli enti parco e agli enti gestori delle riserve naturali.

Le Regioni, sentito il parere del Consiglio centrale dei parchi, possono provvedere all'acquisto o alla espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari all'istituzione e al buon funzionamento dei parchi regionali e dei parchi locali.

Il Consiglio centrale dei parchi e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali, le Regioni e gli enti gestori dei parchi regionali e locali hanno diritto di prelazione sui trasferimenti degli immobili compresi nel territorio del parco. Il diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla notifica del trasferimento ed ha valore anche verso terzi.

I beni acquistati dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali e dalle Regioni costituiscono rispettivamente il demanio dello Stato e il demanio regionale per la tutela della natura.

TITOLO VI

AMMENZE E PENALITÀ

Art. 26.

Ferme restando le ammende e le pene previste dalle vigenti leggi, chiunque violi le disposizioni della presente legge, delle leggi e dei decreti istitutivi dei parchi e delle riserve naturali o le norme dei relativi regolamenti è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 5 milioni e con l'arresto da cinque giorni a cinque mesi o con entrambe le pene in caso di recidiva. Le ammende e le pene vengono sempre raddoppiate in caso di recidiva. Quando il danno è quantificabile la pena pecuniaria viene stabilita dal doppio al quadruplo del danno commesso con l'obbligo del ripristino delle condizioni primitive.

Il giudice può ordinare la confisca dei veicoli, degli strumenti e degli animali utilizzati per le violazioni: ordina sempre la restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco o dalla riserva e dispone per l'eliminazione dei danni arrecati a spese del violatore.

Il personale direttivo del parco ed i capi servizio nell'esercizio delle loro funzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

TITOLO VII

FINANZIAMENTO

Art. 27.

Lo stanziamento per finanziare le spese generali e di gestione dei parchi nazionali

e delle riserve naturali, lo stanziamento per l'acquisto delle proprietà da destinare ai parchi nazionali e alle riserve naturali e lo stanziamento per la concessione di contributi alle Regioni per l'acquisto degli immobili necessari ai parchi regionali e locali e per le spese relative alla loro gestione vengono iscritti distintamente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28.

Il Governo su proposta del Consiglio centrale dei parchi è delegato a provvedere con decreto, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il regime giuridico dei parchi nazionali e delle riserve naturali esistenti alle disposizioni della presente legge.

Art. 29.

Gli stanziamenti previsti dall'articolo 27 vengono così quantificati per il triennio 1973-74-75;

a) lire 4 miliardi per le spese di gestione relative ai parchi nazionali e alle riserve naturali e per il funzionamento del Consiglio centrale, della commissione tecnico-scientifica e del collegio dei revisori dei conti. Il finanziamento viene ripartito in lire 1 miliardo per il 1973 e lire 1.500 milioni rispettivamente per gli esercizi 1974 e 1975;

b) lire 3 miliardi per l'acquisto di proprietà da destinare ai parchi nazionali e alle riserve naturali e precisamente lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;

c) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi alle Regioni, ripartite in lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975.